



Ministero della Cultura

ARCHIVIO DI STATO DI SIENA

CONVENZIONE PER LA REGOLAZIONE DEL RAPPORTO TRA CONCEDENTE E CONCESSIONARIO ACCESSORIO ALLA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEGLI SPAZI, DEI SERVIZI E DEL PERSONALE DEL PALAZZO PICCOLOMINI

Art. 1

Il presente atto di regolazione stabilisce le modalità di concessione in uso temporaneo degli spazi, dei servizi e del personale del Palazzo Piccolomini – sede dell'Archivio di Stato di Siena -Via Banchi di sotto, 52 Codice fiscale 80007510524.

Art. 2

Il Direttore dell'Archivio di Stato di Siena dott. Cinzia Cardinali in qualità di funzionario delegato (ex Decreto direttoriale DGA n. 154 protocollo n. 3137 cl. 04.07.04/92, del 17.02.2022, ns. Prot. 337 cl. 04.07.04/12) dell'Archivio di Stato di Siena di seguito denominato "ARCHIVIO DI STATO";

verificata la compatibilità della destinazione d'uso della concessione con il Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D. lgs. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni;

concede a [inserisci nome responsabile ed ente] di seguito denominata "CONCESSIONARIO" gli spazi del Museo delle Biccherne e sala conferenze [inserisci data] perché possa ivi organizzare [inserisci sintetica descrizione] giusta richiesta del [inserisci n. di protocollo e data];

l'evento particolare, le modalità di utilizzo dello spazio concesso nel Palazzo Piccolomini sono definite nel presente atto e l'allestimento delle necessarie strutture sarà concordato tra le Parti in modo da salvaguardare le esigenze di entrambi.

L'Archivio di Stato di Siena RICONOSCE E CONCEDE al CONCESSIONARIO il diritto di apporre all'interno della struttura di Palazzo Piccolomini il materiale necessario alla promozione dell'evento/manifestazione, quale, ad esempio (a titolo esemplificativo e non tassativo) i manifesti di richiamo e di comunicazione al pubblico, la riproduzione, anche su cartelloni, delle immagini che caratterizzano l'evento.

Art. 3

La concessione che viene rilasciata è incedibile e intrasferibile.

È fatto espresso divieto di subconcessione, di comodato, di cessione di contratto e di qualsiasi atto o comportamento teso a modificare la qualità e titolarità del concessionario.

Gli spazi concessi verranno utilizzati solamente per lo svolgimento della manifestazione il cui titolo e le cui caratteristiche sono indicate nell'atto di concessione cui il presente testo accede.

Art. 4

Il Richiedente dovrà nominare un responsabile che sarà in stretto contatto con il Responsabile degli eventi dell'Archivio di Stato di Siena.

L'allestimento previsto dovrà essere totalmente autoportante e non dovrà appoggiarsi o essere collegato in alcun modo alle strutture del Palazzo (pareti, balaustre, cornicioni).

Eventuali macchinari, strumenti, addobbi, scenografie, cartelli, locandine, etc. dovranno essere introdotti dal Concessionario in modo da non causare danni alle strutture architettoniche del Palazzo e ai beni ivi conservati.

Il Concessionario si impegna a non alterare o manomettere le misure di sicurezza già esistenti e a utilizzare apparecchiature rispondenti alle vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza stabilite dal D. lgs. 81/2008 e di impiegare o a fare impiegare personale in regola con tutte le normative vigenti e previste dal Diritto del lavoro.

In ogni caso, l'introduzione dei materiali di cui ai commi precedenti non sarà ammessa qualora comporti alterazione o manomissione delle strutture e degli arredi ovvero comprometta la sicurezza dell'ambiente.

Il coordinamento delle interferenze e le attività di allestimento, effettuazione dell'evento e il disallestimento è regolato dal relativo documento sottoscritto dalle parti.



ARCHIVIO DI STATO DI SIENA

Banchi di Sotto, 52 - 53100 SIENA tel. 0577/247145

PEC: as-si@pec.cultura.gov.it

PEO: as-si@cultura.gov.it



Ministero della Cultura

ARCHIVIO DI STATO DI SIENA

Il concessionario comunica il nome del preposto e dichiara di aver preso visione del piano di emergenza dell'Archivio di Stato di Siena.

Art. 5

Durante tutte le operazioni di insediamento del cantiere da parte del concessionario per la realizzazione dell'evento/manifestazione e fino alla consegna dei luoghi nello status quo ante al concedente, oltre al personale utilizzato dal concessionario, dovranno essere impiegate per la vigilanza e la tutela del Palazzo e del bene culturale conservato all'interno dello stesso n. [inserire numero] unità di personale (vigilanza) dalle ore [inserisci orario mezz'ora prima per allestimento] alle ore [inserisci orario mezz'ora dopo per disallestimento] per il giorno [inserisci data] e n. 1 unità (funzionario responsabile) dalle ore [inserisci orario] alle ore [inserisci orario] per il giorno [inserisci data] dell'Archivio di Stato di Siena.

Il personale svolgerà la propria attività fuori dall'orario di lavoro secondo la retribuzione oraria lorda stabilita e concordata con le OO.SS. dalla Direzione dell'Archivio di Stato in sede di accordo del [inserisci prot. e data] ed è a totale carico del concessionario. Il compenso previsto è di € [38/43 inserisci cifra] orarie lorde per i dipendenti di area II e di € [61/67 inserisci cifra] orarie lorde per i dipendenti di area III, per un totale di € [inserisci cifra e (in lettere /00)] da versare in un'unica soluzione, entro il [inserisci data] al Ministero della Cultura mediante bonifico alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Siena - IBAN IT19D0100003245318029258421 con la seguente causale "Retribuzioni del personale dell'Archivio di Stato di Siena versate da terzi concessionari capo XXIX capitolo 2584 art. 21 [aggiungere data]".

Art. 6

Ai sensi delle norme vigenti in materia di responsabilità e assicurazione verso terzi, il concessionario assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il concedente da ogni responsabilità a riguardo.

Art. 7

Il concessionario è tenuto a versare, il canone di concessione calcolato sulla base del regolamento per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d'uso dei beni in consegna agli istituti e ai luoghi di cultura statali del [inserisci prot. e data] di € [1050,00/1400,00 scegli opzione] per [inserisci spazi e servizi] in un'unica soluzione, entro il [inserisci data] al Ministero della Cultura mediante bonifico sul C/C BANCARIO in essere presso l'Istituto Bancario – BANCA POPOLARE DI SONDRIO – IBAN IT79S0569603200000011950X29 – SWIFT: POSOIT22; il bonifico, intestato all'ICAR, Istituto Centrale per gli Archivi – Viale Castro Pretorio, 105 – 00185 ROMA – C.F.: 97528810589, il cui beneficiario è l'Archivio di Stato di Siena, deve riportare la seguente causale: "Canone di concessione Sala conferenze per i giorni _____ per la somma di € _____ (_____/00) versato a favore dell'Archivio di Stato di Siena".

Art. 8

Se il concessionario rinuncia alla manifestazione prima dell'occupazione degli spazi, ne dovrà dare disdetta scritta al concedente, il quale avrà diritto al pagamento del 10% dell'importo del canone di concessione, inoltre, se la rinuncia avviene dopo l'occupazione degli spazi, il concessionario rimane responsabile degli eventuali danni arrecati al concedente e salva comunque la responsabilità per eventuali danni maggiori.

All'uopo il concessionario fornirà idonee garanzie assicurative.

Art. 9

L'orario giornaliero per l'utilizzo delle sale e/o degli spazi concessi è conforme al timing consegnato all'Archivio di Stato di Siena dagli allestitori secondo le indicazioni della Richiedente. Ogni diverso orario potrà essere preventivamente concordato al momento della prenotazione degli spazi e/o durante le fasi preparatorie propedeutiche agli eventi previsti con il responsabile.



ARCHIVIO DI STATO DI SIENA

Banchi di Sotto, 52 - 53100 SIENA tel. 0577/247145

PEC: as-si@pec.cultura.gov.it

PEO: as-si@cultura.gov.it



Ministero della Cultura

ARCHIVIO DI STATO DI SIENA

Art. 10

Al termine del periodo di utilizzo, gli spazi, le sale e le attrezzature tecniche del concedente dovranno essere restituiti nelle stesse condizioni in cui vengono consegnati. Le operazioni di pulizia, lo smaltimento dei rifiuti, la sistemazione e rimozione di suppellettili e opere saranno a carico del concessionario.

In caso di ritardo nella riconsegna degli spazi nello status quo ante, il concessionario si obbliga a risarcire il danno al concedente in misura pari al canone dell'eventuale successivo utilizzatore, con un minimo giornaliero pari al canone pro die di cui al presente contratto.

Il concessionario sarà ritenuto responsabile degli eventuali danni a cose o persone, ammanchi e manomissioni verificatisi durante il periodo di utilizzo delle sale e/o degli spazi concessi, offrendo a tal fine manleva a favore del concedente.

Art. 11

Un incaricato del concessionario visiterà con un incaricato del concedente gli spazi concessi, sia prima della manifestazione, al fine di accertare la loro perfetta funzionalità, sia dopo la manifestazione, per verificare che non siano stati causati danni; in entrambi i casi verrà subito redatto un verbale di constatazione.

Il concedente declina ogni responsabilità inerente alla custodia di beni mobili di proprietà del concessionario o di terzi depositati in conseguenza della manifestazione e ai danni da chiunque arrecati a tali beni mobili.

Saranno effettuate dai custodi-portieri di questo Istituto le operazioni di apertura e chiusura del portone, previo controllo dell'uscita del pubblico.

Art. 12

A valere quale clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del C.C., si attribuisce al concedente la facoltà di risolvere il contratto qualora il concedente non adempia ad una delle seguenti obbligazioni:

- a) obbligo di corrispondere le somme pattuite nei termini previsti nella *concessione o nel presente atto*;
- b) obbligo di rispettare le *condizioni* quivi previste;
- c) obbligo di munirsi delle coperture assicurative, delle licenze e autorizzazioni eventualmente richieste.

Art. 13

Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente atto non risolte in via amichevole, è competente in via esclusiva il foro di Siena.

Il presente atto fa parte integrante dell'unità Concessione.

Non verrà consentito l'utilizzo degli spazi richiesti, senza il rispetto di tutto quanto sopra previsto e stabilito.

Il Direttore

Dott. Cinzia Cardinali

Per accettazione



ARCHIVIO DI STATO DI SIENA

Banchi di Sotto, 52 - 53100 SIENA tel. 0577/247145

PEC: as-si@pec.cultura.gov.it

PEO: as-si@cultura.gov.it